

# **STATUTO “ASSOCIAZIONE GENITORI GIOVANNI PASCOLI”**

## **SCUOLA PRIMARIA DI COMERIO**

### **ART.1 – DENOMINAZIONE - SEDE**

L'associazione è denominata “Associazione Genitori Giovanni Pascoli” ed è un Ente non commerciale di tipo associativo, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

La sede sociale è presso la Scuola Primaria ‘G. Pascoli’ di Comerio (Va) in via Stazione 8. L'associazione può variare Sede sociale senza dover modificare il presente statuto.

### **ART.2- SCOPO**

1. L'Associazione Genitori della Scuola Primaria G. Pascoli, più avanti chiamata per brevità Associazione, è apolitica e non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione non si propone l'esercizio di un'attività commerciale, se non in via secondaria e sussidiaria al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'Associazione ha le seguenti finalità, indicate a titolo esemplificativo:

- a) la promozione di iniziative educative, culturali, ricreative e sportive che mirino a procurare una migliore assistenza psico-fisica e morale degli alunni in collaborazione con gli organi collegiali competenti, nell'ambito delle attività svolte in orario scolastico ed extra scolastico.
- b) realizzare una maggiore partecipazione dei Genitori alla vita ed alla gestione della Scuola, facendosi anche interprete delle loro istanze presso gli Organi Collegiali;
- c) intraprendere azioni ed iniziative di pubbliche relazioni aventi come fine ultimo la promozione della Scuola Primaria di Comerio presso la popolazione locale, gli Enti pubblici e privati, le Autorità amministrative e quanti altri interessati alla vita scolastica;
- d) collaborare con gli insegnanti per l'organizzazione dei festeggiamenti scolastici e dei momenti di ritrovo comuni;
- e) curare edizioni di stampe periodiche e non;
- f) organizzare raccolte pubbliche di contributi , manifestazioni ludiche, sportive e culturali allo scopo di raccogliere contributi per la realizzazione dei fini sociali;
- g) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

3. Per il perseguimento dei propri scopi L'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

### **ART.3 – DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi degli associati.

### **ART.4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che:  
abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
2. All'inizio di ogni anno scolastico, durante la prima assemblea, viene data la possibilità a tutti i genitori che non ne fanno parte di aderire all'Associazione.
3. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
5. I soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
6. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
7. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal consiglio direttivo a maggioranza.
8. La qualità di socio si perde:
  - a) per morte;
  - b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
  - c) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita di qualità dei soci nei casi a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile.
9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che ne condividono gli ideali. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

### **ART.5 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione Genitori:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

## **ART. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Tutte le cariche sociali sono elettive. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento e remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
  - almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto / bilancio consuntivo,
  - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,
  - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
  - Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante affissione della convocazione nella bacheca scolastica.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo
3. Ogni socio può rappresentare in assemblea non più di due associati mediante presentazione di delega firmata.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
5. Nelle deliberazioni di ogni genere si procede alle votazioni per alzata di mano.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
7. L'assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
  - b) definire il programma generale annuale di attività;
  - c) procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
  - d) discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
  - e) decidere sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art.10;
  - f) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
  - g) modificare lo Statuto;
  - h) sciogliere l'Associazione;
  - i) devolvere il patrimonio.

## **ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
  - a) elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
  - b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
  - c) nomina il tesoriere e il segretario;
  - d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
  - f) predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
  - g) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
  - h) conferisce procure generali e speciali;
  - i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  - j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - k) delibera in ordine all'esclusione dei soci.
  - l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci.
  
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri; il loro numero può variare ed è stabilito ogni anno dalla prima Assemblea dei Soci.
  
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. La loro carica decade nell'anno sociale successivo a quello di nomina; l'elezione avviene il giorno della prima Assemblea dei Soci, convocata di norma dopo l'apertura dell'anno scolastico.
  
4. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci fra tutti coloro che presenteranno verbalmente in tale sede la loro candidatura; le votazioni avverranno per alzata di mano.
  
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso telefonico. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi ed avvengono sempre per alzata di mano.
  
6. La carica di Presidente e quella di tesoriere non sono incompatibili fra di loro.
  
7. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.  
Nel frattempo i consiglieri rimasti in carica potranno svolgere solo gli atti urgenti ed improrogabili.

8. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
9. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stante i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio qualora la carica di tesoriere non sia dallo stesso rivestita.
10. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

#### **ART. 8 - ANNO SOCIALE**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano con l'apertura dell'anno scolastico e terminano con la data di chiusura dello stesso.
2. Eventuali operazioni finanziarie (acquisto di beni, pagamenti ecc.) fatte nel periodo estivo rientrano nell'anno sociale precedente e saranno inserite in quel rendiconto economico.

#### **ART.9 - PATRIMONIO**

1. I mezzi finanziari sono costituiti da eventuali contributi di enti, associazioni e persone fisiche, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

#### **ART.10 — SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI**

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.6, punto 10 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **ART. 11 - NORMA FINALE**

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Comerio, 8 aprile 2005

Il Presidente:

(Beatrice Chiaravalli)